

Il Segretario
(Alessandra Pettini)

Alessandra Pettini

Il Presidente
(Giulio Pettini)



AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di BARI 1

Atto registrato il 13 NOV. 2008

al N. 9331 /3

versamento con mod. F 23 di € 168,00

p. IL DIRIGENTE
OPERATORE
Domenico Sciuci



L'Associazione potrà altresì

- a) Esplicare ogni attività che possa contribuire al perseguimento degli scopi che si prefigge, mettendo in atto tutte le iniziative idonee ai fini enunciati.

Art. 4 - L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini può altresì promuovere, anche in associazione e/o collaborazione con altri enti pubblici e privati:

- a) Organizzare manifestazioni di raccolta fondi per fini di autofinanziamento e/o per scopi umanitari;
- b) Istituire laboratori e scuole di cucina;
- c) pubblicare bollettini, libri, riviste, ricerche ed opuscoli con finalità divulgative;
- d) Produrre, acquistare, distribuire, proiettare filmati, registrazioni ed ogni altro tipo di riproduzione visiva e sonora;
- e) Esercitare attività di natura commerciale senza scopo di lucro e per autofinanziamento coerenti agli scopi associativi: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- f) Esplicare ogni attività che possa contribuire al perseguimento degli scopi che si prefigge, mettendo in atto tutte le iniziative idonee ai fini enunciati.



TITOLO III

Soci

Art. 5 - All'Associazione possono partecipare tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

I soci si dividono in:

- soci fondatori che, condividendo gli ideali, hanno contribuito alla costituzione dell'Associazione;
- soci ordinari;
- soci onorari, la cui qualifica è attribuita o revocata con deliberazione del Consiglio Direttivo in virtù di particolari meriti nel campo dell'attività istituzionale dell'Associazione.

La divisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli associati stessi in merito ai loro diritti nei confronti della Associazione. Ciascun Aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita della Associazione.

FA

Art. 6 - Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Art. 7 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione impegnandosi ad attenersi al Presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione verrà rilasciata la tessera sociale ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.



La qualifica di socio dà diritto:

a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

b) a partecipare alla vita associativa, esprimendo la propria volontà secondo le modalità stabilite dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;

c) a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

a) all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

b) al pagamento del contributo associativo.

Art. 9 - I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota potrà essere variata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

TITOLO IV

Recesso - Esclusione

Art. 10 - La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 11 - Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a sei mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Art. 12 - Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata, ad eccezione del caso previsto al punto b) dell'art. 11 e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 (quindici) giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione del Consiglio Direttivo al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci che avviene decorsi 20 (venti) giorni dall'invio del provvedimento. Resta fermo l'obbligo di corrispondere la quota associativa per l'esercizio in corso.



TITOLO V Fondo comune

Art. 13 - L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) contributi e quote associative;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, enti locali territoriali e non, enti ed istituzioni pubbliche in genere, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso la

TA

svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il patrimonio sociale o fondo comune dell'Associazione è costituito da:

- a) beni di proprietà dell'associazione;
- b) disponibilità liquide ed eventuali crediti;
- c) fondo di riserva formato con gli incrementi eventualmente derivanti dalla gestione.

Il fondo comune così costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso, l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario, che deve essere approvato dall'Assemblea ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.


Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 (quindici) giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

TITOLO VI

Organi dell'associazione

Art. 15 - Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;



- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora eletto.

Assemblee

Art. 16 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, che potrà tenersi a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Art. 17 - L'assemblea dei soci ha compiti generali di indirizzo ed impulso dell'attività associativa.

L'assemblea ordinaria:

- a) esprime pareri sui programmi annuali delle attività da svolgere proposti dal Consiglio Direttivo;
- b) approva il rendiconto economico e finanziario ed analizza i risultati conseguiti;
- c) formula proposte sugli eventuali regolamenti da adottare, da sottoporre alla deliberazione del Consiglio Direttivo;
- d) nomina i membri del Consiglio Direttivo secondo le modalità del presente statuto;
- e) si esprime su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria per l'approvazione del rendiconto economico finanziario ed in via straordinaria quando sia richiesta da almeno un terzo degli associati, dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Revisori, se eletto. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta.

Art. 18 - Nelle assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto di voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa. Ogni socio potrà votare secondo il principio del voto singolo e potrà rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

È attribuito diritto di voto per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti esclusivamente agli associati o partecipanti maggiori d'età.

In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è valida se sono presenti o rappresentati la maggioranza degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, se adottate a maggioranza assoluta dei presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 19 - L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per esprimersi sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Le delibere delle assemblee sono valide, se adottate a maggioranza qualificata dei tre quarti (3/4) degli associati presenti per le modifiche statutarie.

Per la deliberazione di scioglimento della Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.



L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. Delle riunioni dell'assemblea degli associati verrà redatto verbale dal Segretario, nominato dal Presidente dell'Assemblea.

Consiglio direttivo

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo è composto da due a cinque membri, eletti tra gli associati maggiorenni.

I componenti del Consiglio restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posta l'eventuale ratifica del consigliere cooptato; chi venga eletto in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui

TP

deliberare, oppure quando lo richiedano almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri. La convocazione è fatta mediante lettera semplice, fax, e-mail o telegramma contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e anche ai Revisori dei Conti nei casi in cui siano stati eletti, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In mancanza, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Le sedute, delle quali verrà redatto verbale e successivamente trascritto nel Libro Verbale del Consiglio Direttivo, sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, o in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; l'espressione di astensione non si computa.


Nel caso in cui le votazioni dovessero riportare la parità di voto, quello del Presidente si riterrà prevalente rispetto agli altri.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta, a titolo esemplificativo, fra l'altro:

- esaminare, approvare e dare esecuzione e operatività agli indirizzi programmatici proposti dall'assemblea;
- esaminare, modificare ed approvare gli atti e le proposte di gestione, sotto forma di richieste motivate e pareri, provenienti dall'assemblea;
- elaborare il rendiconto economico e finanziario che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di gestione da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- stabilire gli importi delle quote annuali degli associati;
- predisporre ed approvare i regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare sull'ammissione ed esclusione degli associati;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori in cui si articola la vita dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri.

Presidente



Art. 23 - Il Presidente dell'Associazione, nominato tra i membri del Consiglio Direttivo, dura in carica cinque anni e può essere rieletto; egli ha la rappresentanza e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo della Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

In caso di dimissioni, spetta al Segretario convocare entro 15 (quindici) giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.



Collegio dei revisori dei conti

Art. 24 - Il Collegio dei Revisori dei conti, qualora nominato, viene proposto dall'Assemblea al Consiglio Direttivo che lo elegge, ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche non soci; resta in carica cinque anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

I Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci e vigilano sul rispetto dello Statuto.

Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto.

7

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Art. 25 - Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Libro verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti nonché il Libro Soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti economico-

finanziari annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

TITOLO VII

Scioglimento

Art. 26 - In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche tra i non soci.

Espletta la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni con finalità analoghe o per fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 27 - Per ragioni di efficienza ed opportunità, il presente statuto prevede espressamente il cumulo delle cariche elettive.



Norma finale

Art. 28 - Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.


Alessandro Pettini
Qua Mario Pella
A. Pella